

Siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro 2002 2005 dei segretari comunali e provinciali

Oggi 7 marzo 2007 è stato definitivamente firmato il contratto di lavoro 2002-2005 e relativi bienni economici dei segretari comunali e provinciali.

Il contratto prevede il conglobamento, come per le altre categorie dei dirigenti pubblici, dell'indennità integrativa speciale nel tabellare e miglioramenti economici a partire dall'anno 2002.

Il contratto è stato firmato nel medesimo testo di cui all'ipotesi sottoscritta il 15 gennaio c.a. superando anche le osservazioni della Corte dei Conti circa l'inammissibilità della norma programmatica di cui all'art. 5 del secondo biennio.

L'Unione sta organizzando un gruppo di lavoro per l'esatta applicazione delle norme contrattuali a favore dei propri iscritti.

I colleghi possono rivolgersi alla nostra sede di Roma inviando la richiesta via e-mail (unscp@live.it) o fax (06/47886945) allegando copia della delega sindacale e dell'attuale trattamento economico.

LA SEGRETERIA NAZIONALE.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003.**

In data 7 marzo 2008, alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro tra

ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri *Massella Ducci Teri*

e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali:

CGIL FP *Carlo Poobla*
Antonio Cristofari
Marinella
CISL FPS *Locelli*
Giuseppe F. M. C. C.
UIL FPL *Carlo Fiorillo*
Antonio Benini
Antonio Benini
COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael,
Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-
Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
Giuseppe Franceschi

DICCAP - (Snalcc - Fenal-Sulpm)

Giuseppe Franceschi
U.N.S.C.P.
Luigi Felici
Roberto

Confederazioni Sindacali

CGIL *[Signature]*
CISL *[Signature]*
UIL *Picciotto*
CISAL *Handball*
USAE *[Signature]*

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai Segretari Comunali e Provinciali per il Quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER
IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO
2002-2003**

LIL
FRONE

NIL FPL
Carlo T. Indelino
Ferruccio
Alessandro G. G. G.
Franco P. P.

CISL CSA
Lodovico G. G.

CGIL FP
A
B
C
D

CISAL
fronzo

duy
Stu
Quemif.

DICEA P
G. M. P. P. P.

FR 1
G. J.

U.N.S.C.P.

Stu
G. J.
Lodovico
M

INDICE


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO I	3
Art. 1 Campo di applicazione	3
Art. 2 Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto	3
TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO	4
CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE	4
Art.3 Stipendio tabellare	4
Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi	5
Art. 5 Retribuzione di risultato	5
Art. 6 Conferma di discipline precedenti	5
TABELLA A	6
TABELLA B	7
Dichiarazione congiunta n.1	8

CISL
Regali
per
Alu
D. Amal.


CSA
Garcia


CGIL FP
CP
Ac


UI SAR
tra
FSI


DICCAP


UNSCP
Luis Garcia
B. B. B.


UIL
FINE
UIL FPL
C. F. T. P. D. L. S.
F. B. S. C. M.


**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER
IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO
ECONOMICO 2002-2003**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art.98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9 del DPR n.465/1997, in servizio alla data dell'1.1.2002 o assunti successivamente.
2. Nel testo del presente contratto:
 - i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al D.Lgs.n.165 del 2001;
 - i riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs.n.267 del 2000;
 - l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è denominata semplicemente Agenzia nazionale;
 - i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.

Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Agenzia nazionale e dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

CSU
DICEAP
WILFPL
CDA
CISAP
Frances Bon
Art. 2
WIL
FINE
eisu
ozelli
lus
Alm
FCI

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tra mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai segretari sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'A.R.A.N stipula apposito accordo, ai sensi degli artt.47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs.n.165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.

TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

DICEAP
[Signature]

ILL FDL
Certo Fionchi
fiorino
Desulera
Art.3
Stipendio tabellare
 $\alpha = \beta = \gamma$

CSA
Gardub
[Signature]

1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 1 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, ed alla corrispondente colonna della tabella 1 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella A.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'indennità integrativa speciale (IIS), nel valore annuo spettante sulla base della pregressa disciplina, cessa di essere corrisposta come autonoma voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale inviato a prestare servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
3. Ai fini del conglobamento di cui al comma 2, nello stipendio tabellare del segretario collocato nella fascia B per effetto del CCNL del 16/5/2001 e proveniente dalla ex IX qualifica funzionale è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri segretari della medesima fascia B, che, nel precedente sistema di inquadramento, rivestiva la qualifica di dirigente .

ILL
F
C
A
[Signature]

CISAL
Tusa
[Signature]

EISC
Terrelli
Loro
Alb
[Signature]

ILL
Fiorino
FSI
[Signature]

VNSCP
Polli
[Signature]

TABELLA A

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	dal 1 gennaio 2002	dal 1 gennaio 2003
A	81,43	121,11
B	81,43	121,11
C	81,43	121,11

DL
Fiae

UIL FPL
Carlo F. F. F. F. F.
Presente Casap
Franco Boni

ELSC
Rovelli
P. A. P.
P. P.

CGIL
CP
AC

CGAL
FES/1
P. P.

CSA
Giuseppe

D. CCAP
P. P. P.

P.

VNSCP
P. P. P.

TABELLA B

Tabella B

Retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Fascia	dal 1 gennaio 2002 ⁽¹⁾	dal 1 gennaio 2003
A	28.206,09	29.659,41
B ⁽²⁾	28.206,09	29.659,41
C	22.108,13	23.561,45

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2002 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.

⁽²⁾ Art. 3 c.3 dell'ipotesi d'accordo. Al segretario della ex IX qualifica collocato nella fascia B è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri Segretari della fascia B.

ELSC
 Rodol.
 Aug
 M
 OLL

CGIL
 CP
 DC
 →

CISAL
 BL

FSI
 GL

DICAP
 G. M. S.

CSA
 Garofalo

DIL
 Fiore

UILTPC
 Carlo F. Dardeliso
 G. S.
 Roberto G. S.
 Franco Bon

UNSCP
 Roberto Bon
 S. G.
 M.

Dichiarazione congiunta n.1

Le Parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.5 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

DIL
Fiore

DIL PPL
Carlo Finelli
Carlo Finelli

Renzo
Franco

Ban
CSIL
CP
De
A

CISAL
Auri

ESI
G.F.

ELSC

Talchi
by
Al

CSA
Gardub

D. CCAP
G. Caporaso

UNSCP
Robben

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005.**

In data 7 marzo 2008, alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro tra

ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri *Massella Ducci Teri*

e le seguenti:

Organizzazioni Sindacali:

CGIL FP *Carlo Podda*

CISL FPS *Coelli* *Alv. Quinell*

UIL FPL *Carlo Tondello* *Franco Ben*
Roberto Gessi

COORDINAMENTO SINDACALE

AUTONOMO

(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael,
Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-
Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)

Giuseppe Francesco

DICCAP - (Snalcc - Fenal-Sulpm)

Giuseppe D'Amico

U.N.S.C.P.

Luigi Cortese *Indelli* *Stefano*
Roberto

Confederazioni Sindacali

CGIL *[Signature]*

CISL *[Signature]*

UIL *Giuseppe Fiore*

CISAL *[Signature]*

CONFSAI *[Signature]*

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2004-2005.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER
IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005**

Comproal


CISC
Topell




CSIL
CP
AS


CSA
Garbalo
CISAL
FA


D. CCAP


UIL
Fiorini




UIL FPC
Cello Fiordeliso

Risent Gray
Fonc Ba


UNSEP
Pelle

M

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
CAPO I	3
Art.1 Campo di applicazione, durata e decorrenza.....	3
TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO	3
CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE.....	3
Art.2 Stipendio tabellare.....	3
Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi	4
Art.4 Retribuzione di risultato	4
Art.5 Norma programmatica.....	4
Art. 6 Conferma di discipline precedenti.....	6
TABELLA A	7
TABELLA B	8
Dichiarazione congiunta n.1	9

CISL
Torelli
Luz
Ally
C.M.

CSIL
CP
AC
A

CSA
Garofalo

CISAL
Allo

DICEAP

[Signature]

Confcoop
[Signature]

[Signature]

UIL
Fiore
UIL FPC
Ceslo Fontana
Ferrero
Alfonso
Franco Boni

UNSA
Celle
[Signature]
[Signature]
M

3. Sono confermati:

- la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
- il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico *ad personam* di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall'accordo successivo del 14.9.1995.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art.2 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art.2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art.4

Retribuzione di risultato

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario, di cui all'art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2003.

Art.5

Norma programmatica

Le parti premettono che il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 novembre 2007, tra il Ministro delle Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ANCI, l'UPI e le Organizzazioni sindacali ha previsto, tra l'altro, che: "la riforma del Titolo V della Costituzione ha disegnato un nuovo assetto istituzionale delle Regioni e degli enti locali ampliandone competenze e funzioni. E' evidente che gli enti debbano raggiungere una dimensione operativa, organizzativa ed umana adeguata a svolgere un compito così ampio. Ciò mette in rilievo la necessità di valorizzare le competenze vaste e trasversali dei segretari comunali e provinciali, anche in conseguenza della riconosciuta autonomia normativa dell'ente locale.

In tale quadro è evidente l'importanza di assicurare ai segretari comunali, e provinciali un percorso selettivo e formativo adeguato e rigoroso, per garantire loro una professionalità di

CCNL
CL
AB

ALL
FRO

ALL FPC
Cesario
Giovanni
Francesco Biondi

CSA
Gardulo
CISAL
Auer
DICEAP
Gub...

CISC
Caracciolo
M...
Al...

[Signature]

Pompol
[Signature]

[Signature] V. [Signature] UMCO

elevata qualità adeguata al nuovo rilievo che la Costituzione riconosce al sistema amministrativo locale.

Attraverso la valorizzazione del ruolo del segretario, infatti, si mira a conferire maggiore autorevolezza al sistema dell'amministrazione locale, nell'ambito del perseguimento del più generale obiettivo di elevare le *performance* della pubblica amministrazione. Al riguardo, il disegno di legge delega di attuazione del nuovo Titolo V Cost. conferma la necessità di una figura di vertice negli enti locali per coniugare l'efficienza con la regolarità amministrativa e per garantire l'indispensabile raccordo tra gli organi politici e l'apparato organizzativo. Occorre, inoltre, incentivare la gestione associata di servizi e funzioni e in caso di costituzione di unioni di comuni, prefigurando forme di trattamento economico adeguate alle prestazioni svolte, ma che tendano alla definizione di una retribuzione permeata dall'onnicomprendività.

Il contratto di lavoro deve tendere ad affermare la compiuta valorizzazione della funzione dirigenziale svolta dai segretari avviando un percorso per raggiungere, nell'ambito del successivo rinnovo contrattuale (biennio 2006-2007 da stipularsi entro marzo 2008) i seguenti obiettivi:

- per i segretari di fascia A e di fascia B la piena equiparazione del trattamento economico tabellare con quello dei dirigenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- per i segretari di fascia C un trattamento economico tabellare pari all'80% di quello previsto per i dirigenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali.

A tale opzione dovrà corrispondere un rigoroso intervento in termini di razionalizzazione e sistematizzazione della struttura retributiva attuale, con particolare riguardo ad alcuni istituti regolamentati dalla contrattazione integrativa al fine di pervenire ad un trattamento onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenziali.

In particolare, analogamente a quanto previsto per i dirigenti, il trattamento economico dei segretari dovrà essere onnicomprensivo remunerando completamente ogni funzione o compito attribuito ai medesimi. In coerenza con quanto previsto dall'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento retributivo assorbirà ogni altro emolumento o indennità economica accessoria a vario titolo corrisposta.

Occorrerà rimodulare, in attuazione del principio di onnicomprensività, la maggiorazione prevista per il segretario titolare di segreteria convenzionata e prevedere che la convenzione non produca effetti ai fini della progressione in carriera.

Occorre stabilire per il futuro, ai fini dell'equiparazione al trattamento economico tabellare dei dirigenti degli Enti Locali, la necessaria corrispondenza tra l'accesso alla fascia B e la titolarità effettiva di incarico in ente con popolazione superiore a 3000 abitanti.

Per quanto concerne l'attribuzione al segretario della funzione di direzione generale dovranno individuarsi i criteri economici e funzionali di attribuzione della indennità in relazione alla classe demografica ed alla specificità degli enti, prevedendone tetti massimi differenziati e con rigorosi limiti per i comuni piccoli.

A seguito della definizione della nuova cornice di regole, nell'ambito del CCNL biennio 2006-2007, dovrà essere disapplicato il contratto integrativo attualmente vigente; occorrerà altresì prevedere che in nessun caso potranno essere stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa maggiorazioni di trattamento economico di posizione, se non per prestazioni che si configurino oggettivamente come straordinarie e come tali non riconducibili ai compiti istituzionali.

Nel biennio 2006-2007 si darà luogo al completamento del percorso di valorizzazione e, con le decorrenze da stabilirsi, si raggiungerà la completa equiparazione al trattamento economico tabellare della dirigenza degli enti, con risorse da reperire tra quelle esistenti ivi incluso l'utilizzo parziale del fondo di mobilità di cui all'art. 20 del DPR n. 465/1997, con funzione perequativa all'interno del sistema.

reg. 11
28
X
S



DL
1000

DIL
IPC

lib
trab

D. 2200
D. 2200
D. 2200

EISC
Eopelli
dus
Aer



CSA
Garofalo
D. CCAP
Adriano Sella

USAL
PVR

UNICO
Belen



Il contratto di lavoro, negli enti privi di dirigenza, dovrà prevedere disposizioni al fine di collegare al trattamento economico specifiche responsabilità dirigenziali di carattere anche gestionale.

Nell'ambito della medesima tornata contrattuale l'ARAN chiarirà che i segretari comunali e provinciali confluiranno nel Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei Comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale, costituito con l'Accordo del 14 maggio u.s".

Tanto premesso, le parti si danno reciprocamente atto che:

1. il Protocollo ha definito un preciso percorso per la soluzione dell'annosa vertenza contrattuale collettiva nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, articolato in varie fasi e che si dovrà concludere con la stipulazione del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, prevista entro il 31 marzo 2008;
2. la prima fase prevista dal citato protocollo si è conclusa con la stipulazione del presente contratto relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;
3. il presente contratto ha natura economica e carattere transitorio ed i relativi benefici sono stati distribuiti in conformità alle previsioni dell'art. 2, in considerazione del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo con riferimento alla valorizzazione della figura professionale del segretario anche mediante una complessiva riconsiderazione della struttura della retribuzione e del suo completo allineamento a quella dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali. Tale allineamento stipendiale dovrà essere realizzato nell'ambito del biennio economico 2006-2007, anche in relazione ai principi ed alle previsioni del citato protocollo che costituiscono il riferimento inderogabile per il CCNL 2006-2007.

Art. 6

Conferma di discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001.

Compro
[Signature]

ELC
[Signature]

CGIL
[Signature]

CSA
[Signature]
CSAR
[Signature]
D. CCAP
[Signature]

UIL
Fiorè

[Signature]

UIL FPC
Cesario
[Signature]
[Signature]
Fino Bon

[Signature]

UNSEP
[Signature]

TABELLA A

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	dal 1 gennaio 2004	dal 1 marzo 2005
A	90,36	126,48
B	90,36	126,48
C	90,36	126,48

UIL
Fire

UIL FPC
Carlo Frondillo
Piero
Piero Corvini
Fino Bon

Confal
P. G.

ELSC
Rulli
P. G.
P. G.

CGIL
CP
de
A.

CSA
Catalano
CISAL
FNU

DICCAP
G. G. G.

R.
G.

UNSCA
P. G.
P. G.
M.

TABELLA B

Tabella B

Retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Fascia	dal 1 gennaio 2004	dal 1 marzo 2005
A	30.743,73	32.261,49
B	30.743,73	32.261,49
C	24.645,77	26.163,53

LIL
Fiore

LIL FPC
Cesario Fardeliso
Fiorini
Alessandro Genu
Fiorini e Bar

Comfrod
Fiorini

ELSC
Trallini
Fiorini
Her

CSU
CP
Fiorini

CSA
Garofalo

CISAL
Fiorini

DICCAP
Giovanni Fiorini

Fiorini

UNSED
Religi
Fiorini
M

Dichiarazione congiunta n.1

Le Parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.4 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

LIL
Fioru

LIL FPL
Carlo Fiorobello
Alessandro Cropanzano
Franco Bon

Comprodi
[Signature]

el SC
Dorelli
[Signature]

CGU
[Signature]

CSA
Gardale
CSAL
[Signature]
D. CCAT
[Signature]

[Signature]

Unseo
Belle
[Signature]